

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il provvedimento in oggetto introduce talune modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2001, n. 233, recante disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministero degli affari esteri. Tali modifiche tengono conto delle peculiari esigenze emerse nel periodo di applicazione della disciplina vigente e sono finalizzate ad assicurare maggiore duttilità organizzativa, sia pure nell'ambito di soluzioni già praticate in provvedimenti similari.

Il sistema di riordino dei Ministeri introdotto con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 ha, infatti, previsto che l'organizzazione degli uffici di una pubblica amministrazione avvenga mediante regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'articolo 7 del medesimo decreto legislativo prevede, in particolare, che la costituzione e la disciplina degli uffici di diretta collaborazione del Ministro, per l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli artt. 4 e 14 del decreto legislativo n. 165/2001, nonché l'assegnazione di personale a tali uffici ed il relativo trattamento economico, siano regolati dall'art. 14, comma 2, del d.lgs n. 165/2001, il quale individua nel regolamento lo strumento con il quale istituire e disciplinare l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione. Nel merito, oltre a modifiche di carattere formale (quali quelle di cui all'art. 1, comma 1, lett. a), il provvedimento in oggetto, che si compone di un unico articolo, suddiviso in otto commi, introduce le seguenti modifiche:

- all'art. 1, dopo la lettera d), è inserita una nuova lettera d-bis) che prevede, accanto ai Sottosegretari, la figura del Vice Ministro. La lettera f), in cui si fa riferimento al ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, previsto nel d.P.R. 26 febbraio 1999, n. 150, è soppressa per effetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145.

- All'art. 2, alla lettera e), è soppresso, in relazione al Servizio di controllo interno, l'ufficio di supporto previsto all'art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 233/2001, prevedendosi un più snello richiamo (art. 4, comma 1 e lettera d del presente regolamento) al collegamento con gli uffici di statistica, di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; dopo la lettera e) è inserita una nuova lettera che prevede tra gli uffici di diretta collaborazione anche le segreterie dei Vice Ministri; anche il comma 3 è modificato, prevedendo che le segreterie operano alle dipendenze sia dei Vice Ministri, sia dei Sottosegretari; dopo il comma 3 è aggiunto un comma a mente del quale Vice Ministri e Sottosegretari si avvalgono delle strutture di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dei servizi del Ministero nello svolgimento dei compiti loro delegati.

All'art. 3, il riscritto comma 2 prevede l'istituzione di un nuovo Vice Capo di Gabinetto le cui funzioni sono equivalenti a quelle di un Capo Ufficio. Si precisa che il personale diplomatico in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione non beneficia di indennità aggiuntive rispetto al trattamento retributivo in godimento. Atteso che la nuova figura del Vice Capo di Gabinetto deve essere assunta da personale diplomatico, deve ritenersi che l'innovazione non implichi nuovi oneri di bilancio. La previsione di cui trattasi, inoltre, non prevede la costituzione di nuove articolazioni organizzative.

- Il comma 3 è modificato al fine di assicurare una migliore specificazione delle attività dell'Ufficio legislativo che, nei suoi compiti di presentazione delle leggi di interesse del MAE, si avvale anche del contributo delle Direzioni generali del Ministero; si specifica inoltre, nello stesso comma, ed in linea con quanto previsto all'art. 2, comma 3, del presente regolamento che l'attività dell'Ufficio legislativo è rivolta in favore non solo del Ministro, ma anche di Vice Ministri e dei Sottosegretari; si prevede inoltre che l'Ufficio possa avvalersi di magistrati ordinari, militari, amministrativi, contabili e avvocati dello Stato nell'ambito del contingente di cui all'articolo 5; le modifiche, poi, previste al comma

-4, sono destinate anch'esse a precisare che le attività dell'ufficio rapporti con il Parlamento sono rivolte anche in favore dei Vice Ministri.

- All'art. 4, comma 1, si precisa che le funzioni svolte dal Servizio di controllo interno sono quelle richiamate dall'art. 6 del d.lgs n. 286/1999. Proprio perché le attività del Servizio sono previste dalla fonte primaria, si è soppresso il comma 2 che le elencava. Il comma 3 è modificato prevedendosi la costituzione di un organo monocratico o, come da ultimo previsto dall'art. 31 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, di un organo composto da tre componenti. Sia per l'organo monocratico sia per l'organo collegiale si prevede l'incompatibilità con la preposizione a Centri di responsabilità; al comma 4, si prevede che nell'analisi annuale il Servizio di controllo operi in collegamento con gli Uffici di statistica, di cui al d.lgs n. 322/1989; atteso il richiamo, previsto al comma 4, al citato decreto n. 322/99 si è ritenuto di sopprimere il comma 5; il comma 6 è stato riscritto con la rideterminazione del contingente di personale assegnabile al Servizio di controllo interno.

Si rimarca che il servizio di controllo interno non ha oneri aggiuntivi rispetto a quello operante a legislazione vigente.

- All'art. 5, comma 2, inseriti, tra le posizioni dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione, anche i Capi delle Segreterie dei Vice Ministri, si è provveduto alla soppressione dell'inciso che fa riferimento al ruolo unico delle amministrazioni, come noto soppresso per effetto dell'articolo 3, comma 4, della legge 15 luglio 2002, n. 145. All'art. 6, dopo il comma 4, è inserito il comma 4-bis ove si individua il grado dell'appartenente alla carriera diplomatica posto a capo della Segreteria del Vice Ministro, grado che non può essere inferiore a quello di Consigliere di legazione; il comma 7 è soppresso, non essendo la relativa previsione in linea con l'art. 14 del d.lgs n. 165/2001.

- Dopo l'articolo 7 è inserito un nuovo articolo 7 – bis che fissa il contingente degli uffici dei Vice Ministri in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 24-

quater e quinquies, del decreto legge n. 181/2006, come convertito con modificazioni in legge n. 233/2006;

- All'art. 9 si estende ai Vice Ministri la disciplina della gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici e delle indennità per le spese di viaggio e di rappresentanza.

1. ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

3.1 Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

Il presente schema decreto del Presidente della Repubblica intende apportare modifiche al D.P.R. 24 maggio 2001, n.233 recante la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro degli affari esteri.. Il ricorso allo strumento regolamentare si rende necessario in quanto si tratta di modifiche da apportare a disposizioni entrate in vigore con analogo strumento.

Le modifiche apportate al DPR n.233 del 2001 tengono conto dei nuovi assetti di Governo come definiti a seguito del decreto-legge 18 maggio 2006, n181 e successivi disposizioni amministrative. Gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro sono stati integrati dagli Uffici dei nuovi Vice Ministri degli affari esteri e sono state definite le nuove dotazioni e composizioni.

Con l'occasione sono stati anche aggiornati i riferimenti normativi contenuti nel Regolamento del 2001 a seguito delle numerose modifiche introdotte nell'ordinamento. In particolare sono state riviste le diciture contenute nel decreto legislativo 165 del 2001, come rettificata dalla legge n.145 del 2002 in materia di dirigenza pubblica.

Non si ravvisano profili di impatto costituzionale, né emergono profili di impatto normativo sull'assetto delle autonomie territoriali.

3.2 Elementi di *drafting* e linguaggio normativo

La tecnica utilizzata per procedere alla modifica del citato DPR n.233 del 2001 è stata quella della novella attraverso modifiche, integrazioni e soppressioni dei singoli articoli, commi e lettere, operata in un unico articolo.

Il presente schema di Regolamento dovrà essere approvato ai sensi di quanto previsto dal comma 4-bis dell'articolo 17 della legge 7 agosto n.400 del 1988, come introdotto dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n.59.